COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 563

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 563

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BARTOLE e FASCETTI: Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910. (2050) 564

PRESIDENTE 564

FASCETTI, *Relatore* 564

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2010) 565

PRESIDENTE . 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574

FERRARIO, *Relatore* 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574

PIGNATELLI 566, 567, 568, 569

PAGANELLI 566, 572, 573, 574

INVERNIZZI GAETANO 566, 567, 568

GIOLITTI 566, 570

STUANI 567, 570

SEMERARO GABRIELE 567, 573

DE VITA 570, 572, 573

FARALLI 571

MENOTTI 573

LARUSSA 573

LOMBARDI RUGGERO 574

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni a favore dell'Ente autonomo « Fiera delle attività economiche siciliane di Messina ». (2059) 575

PRESIDENTE 575

VOLPE, *Relatore* 575

Votazione segreta:

PRESIDENTE 575

La seduta comincia alle 10,10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lombardini e Lombardo Ivan Matteo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'odierna seduta, il deputato Sabatini è stato sostituito dal deputato Colleoni.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Fascetti: Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910. (2050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Fascetti: Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Il relatore, onorevole Fascetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FASCETTI, *Relatore*. La presente proposta di legge tende a correggere un errore materiale che non si spiega come sia avvenuto quando, nella seduta del 26 luglio 1950, abbiamo approvato il disegno di legge n. 1254, relativo alla concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

Come ricorderete, quel disegno di legge prevedeva uno stanziamento di nove miliardi, di cui 5 miliardi per i finanziamenti necessari alla ricostruzione ed al potenziamento degli stabilimenti distrutti in provincia di Trento, e 4 miliardi per i finanziamenti occorrenti agli stabilimenti che vengono trasferiti dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia nell'Italia meridionale ed insulare oppure nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona.

Senonché, al fine di determinare con esattezza il territorio dell'Italia meridionale ed insulare, fu proposto ed approvato il seguente emendamento aggiuntivo del citato capoverso: « di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1947, n. 1419 ». Qui si è incorsi nell'errore che la presente proposta di legge tende a correggere, perché la legge n. 1419 si riferisce alla Cassa per il credito alle imprese artigiane indicate nell'ultimo comma dell'articolo, e non descrive e delimita, come si presumeva, l'Italia meridionale ed insulare. Tale descrizione e tale delimitazione è contenuta, invece, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Essendosi incontrate varie difficoltà nella applicazione della legge, il collega Bartole ed io abbiamo presentato la proposta di legge che abbiamo all'esame, al fine di correggere l'errore, che, ripeto, è soltanto materiale.

Ora, però, ho da proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo unico, determinato dal fatto che, con legge 29 dicembre 1948, n. 1482, a far parte dell'Italia meridionale sono stati inclusi tutti i comuni delle provincie di Latina e di Frosinone, che, naturalmente, non sono citati nel precedente provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico che è del seguente tenore:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue:

« Di tale somma una quota di 4 miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona ».

L'onorevole relatore, ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* 14 dicembre 1947, n. 1598, *aggiungere le parole:* e all'articolo 5 lettera *a*) della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 ».

Pongo in votazione l'articolo fino alle parole: « 14 dicembre 1947, n. 1598 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(*È approvata*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue:

« Di tale somma una quota di 4 miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei sud-

detti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'articolo 5, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

Invito il relatore, onorevole Ferrario, a richiamare brevemente, per maggiore chiarezza, la relazione che ha già svolto.

FERRARIO, *Relatore*. Riassumo, brevemente, quanto ho già avuto occasione di dire nella precedente seduta.

Questo disegno di legge viene, in certo qual modo, a legalizzare una situazione di fatto che era confusa, in quanto, mentre con la legge n. 2033, del 1925 era stata autorizzata la fabbricazione della margarina ad uso alimentare, con legge n. 290 del 1934 ne fu proibito l'uso per alimentazione. Senonché, a seguito della carenza di grassi nell'immediato dopoguerra, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, anche per utilizzare ingenti scorte di materie prime gratuitamente importate in Italia dall'U.N.R.R.A., ha, con sua circolare, ancora autorizzato la fabbricazione della margarina.

Si era venuta, quindi, a determinare una situazione molto strana, in quanto, mentre per disposizioni di legge la margarina non poteva essere venduta come alimento, in base ad una circolare dell'Alto Commissariato, successivamente, poté essere fabbricata e venduta. Ne sono derivate le conseguenze che voi conoscete, e cioè che molte ditte, in base a detta circolare, hanno apprestato degli impianti di grandissima importanza, invadendo il mercato dei grassi con la margarina e dando luogo ad una ripresa delle frodi in grande stile, consistenti nello spacciare margarina per burro.

L'associazione dei margarinieri, preoccupata di tutto ciò, ed anche per stabilizzare definitivamente la situazione, in quanto è evidente che una circolare non può distruggere una legge, si è fatta promotrice di un'azione tendente a disciplinare questo settore della produzione, e dopo numerose sedute e lunghe trattative, durate circa tre anni, si è giunti alla formulazione del presente disegno di legge, n. 2010, in base al quale, grazie a determinati accorgimenti, la margarina può essere prodotta e venduta liberamente. Il disegno di legge, approvato dalla Commissione dell'industria del Senato, ha suscitato la reazione di quei produttori meno attrezzati, i quali si sono riuniti in una nuova associazione a tutela dei loro interessi.

La carenza di grassi sul mercato interno non consente di accogliere le richieste dell'industria, quelle cioè di vietare l'uso della margarina a scopi alimentari; ma, d'altro canto, è nostro dovere tutelare il consumatore impedendo le frodi. Chi vuole, produca pure la margarina, ma la spacci come tale e non come burro; chi può spendere di più, compri il burro, ma noi dobbiamo offrire tutte le garanzie che quello sia burro e non margarina. Pensate che si dà per certo che dagli ottanta ai centomila quintali di margarina sarebbero stati venduti come burro! Se calcolate che la differenza al chilo si aggira sulle trecento lire, vi rendete conto subito che il consumatore italiano è stato oggetto di una frode che supera i due miliardi. È chiaro che il disegno di legge riveste carattere di urgenza ed invito, pertanto, gli onorevoli colleghi a volerlo approvare con sollecitudine.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini, nonché la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'Ufficio sanitario provinciale sui requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

«La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione degli impianti e delle principali modalità di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in iscala non inferiore a: 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari è fatto dall'Ufficio provinciale sanitario mediante sopraluogo, le cui spese sono a carico del richiedente».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

«Le licenze di cui all'articolo 1 sono soggette al visto annuale della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate.

Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Gli esercenti di fabbriche di grassi alimentari solidi diversi dal burro o dai grassi suini e gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di detti prodotti debbono pagare la tasse di concessione governativa rispettivamente di lire 10.000 e di lire 6.000 sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 1.

Le licenze di cui all'articolo 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

«I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e al deposito, anche temporaneo, o alla vendita all'ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro.

Nei locali di deposito o di vendita della margarina ubicati fuori delle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro.

È vietata la detenzione di margarina e di grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi».

L'onorevole Pignatelli ha presentato un emendamento soppressivo delle parole: «e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi».

Ha facoltà di illustrarlo.

PIGNATELLI. Nella legge si stabilisce che il burro non dev'essere adulterato con margarina, e che, quindi, non si deve vendere margarina per burro, e questo è giusto; ma non è possibile inibire il miglioramento della margarina miscelandovi del burro! Noi non possiamo vietare che i margarinieri migliorino il loro prodotto mediante una certa percentuale di burro, non v'è nessun motivo. Ecco la ragione per cui non vedo l'opportunità che sia vietata la detenzione di burro nelle frabbriche di margarina o grassi idrogenati.

PAGANELLI. Mi sembra che tale disposizione contenuta nel disegno di legge sia stata dettata dalla preoccupazione di facilitare i controlli da parte dell'autorità tutoria, e perciò è bene, anche se vi sono degli industriali che miscelano del burro nella margarina per migliorare questo prodotto, che ciò sia impedito. Sono contrario, pertanto, all'emendamento soppressivo.

INVERNIZZI GAETANO. La proposta dell'onorevole Pignatelli potrebbe sembrare naturale, ma in effetti non lo è. Anzitutto, il disegno di legge parla di margarina in termini precisi; ora, miscelandovi del burro, si ottiene un prodotto che non è margarina e non è burro. A parte questa considerazione, v'è da temere che qualche fabbrica di margarina produca una buona miscela di burro e margarina vendendola poi altrove come burro. Io non vorrei impedire il miglioramento della margarina, ma mi sembra che il sistema potrebbe prestarsi troppo facilmente alle frodi.

Per tali motivi, sono contrario all'emendamento.

GIOLITTI. Secondo me, l'ultimo comma dell'articolo 5, nella sua stesura attuale, limita maggiormente le possibilità di eva-

sione denunciate dall'onorevole Ferrario, mentre ho il sospetto che l'emendamento proposto dall'onorevole Pignatelli, anche se logicamente motivato, possa offrire uno spiraglio a quelle possibilità di evasione che appunto noi vogliamo combattere. D'altronde, non credo che sia da fare affidamento sulla generosità dei fabbricanti di margarina, i quali aggiungerebbero del burro per migliorare la margarina! Io sono convinto che l'ultima clausola debba proprio essere mantenuta.

Per questo motivo sono contrario all'emendamento.

STUANI. Le osservazioni del collega Pignatelli non hanno un fondamento sostanziale, in quanto il privato il quale voglia qualcosa di meglio della margarina sa benissimo che deve comperare il burro. Quindi, dare la possibilità di fabbricare della margarina miscelata col burro vuol dire togliere alla legge l'efficacia richiesta.

SEMERARO GABRIELE. Condivido le osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, ma mi pare che non si possa vietare di miscelare del burro, elemento di maggior valore, alla margarina, quando il prodotto continua ad essere qualificato come margarina. Condivido anche la preoccupazione che la margarina possa essere venduta per burro, ma non ritengo che quest'ultima preoccupazione possa avere maggior peso delle considerazioni prima esposte.

PIGNATELLI. Chi conosce i mercati dove la margarina è diffusa sa bene che ivi esiste una forte concorrenza fra i varî margarinieri, concorrenza che si traduce in un continuo miglioramento del prodotto. Non comprendo perché in Italia si voglia obbligare la produzione della margarina a rimanere stazionaria, senza, cioè, quella spinta al miglioramento, né vedo la possibilità di frodi, in quanto si fa obbligo all'industriale di dichiarare che quel prodotto, anche se miscelato con burro, è margarina, e in quanto quel prodotto deve essere sottoposto a controllo sanitario.

Non vedo, quindi, perché si debba impedire il miglioramento del prodotto. Mi sembra che il nostro compito sia quello di tutelare il consumatore creando delle norme che impediscano le possibili evasioni, ma ritengo che sia assurdo vietare all'industriale margariniere di perfezionare il suo prodotto.

FERRARIO, *Relatore*. Non posso giustificare la proposta del collega onorevole Pignatelli se non ammettendo che esistano in Italia degli industriali così altruisti da comperare burro a cento e rivenderlo come margarina a settanta! Se l'onorevole Pignatelli mi dà questa garanzia, sono disposto a votare a favore del suo emendamento.

Ma che cosa sarebbe il prodotto di una miscela simile? Né burro, nè margarina. E questo prodotto sotto che nome dovrebbe essere venduto? Io domando se esiste un chimico il quale possa garantire in maniera esatta le percentuali della miscela! Io sono del parere che l'emendamento Pignatelli aprirebbe le porte a tutte le frodi lamentate finora e per questo motivo sono decisamente contrario.

INVERNIZZI GAETANO. In un congresso di produttori alimentaristi, nel corso di una discussione, il problema se la miscela fosse una cosa opportuna o no rimase insoluto. La considerazione, però, che il nostro paese è deficitario di burro e di materie grasse, deve farci scartare l'idea di miscele, lasciando che il burro resti burro e la margarina resti margarina.

PIGNATELLI. Non comprendo perché, solo in considerazione che siamo deficitari di materie grasse in genere e di burro in ispecie, non dobbiamo consentire la miscela. Io ho rilevato, tanto per fare un esempio, che fra burro, strutto e lardo, nel quadriennio 1947-1950, abbiamo importato novemila tonnellate di merce, con le quali, però, non si è coperto il nostro fabbisogno, né, d'altro canto, per ragioni valutarie, si sarebbe potuto importarne una maggiore quantità.

Di conseguenza, lasciando la libertà di miscela, si andrebbe incontro, con un prodotto migliore della margarina, a chi non ha la possibilità di acquistare il burro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo originario, fino alle parole: « locali annessi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Pignatelli.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 5, nel testo originario.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 6:

«Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, contenenti più del 2 per cento di umidità, hanno la denominazione generica ed obbligatoria di «margarina».

I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di «grasso idrogenato».

Le denominazioni di cui ai commi precedenti debbono figurare nei listini commerciali, negli ordinativi di commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli avvisi a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti».

Non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

«È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidità superiore all'1 per cento espresso in acido oleico, o che contenga:

1°) meno dell'84 per cento di materie grasse;

2°) grassi derivanti dal latte;

3°) idrocarburi di origine minerale;

4°) materie coloranti vietate dalla legge;

5°) materie conservative che non siano state riconosciute dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità non nocive alla salute.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che:

1°) abbiano un grado di acidità superiore all'1 per cento, espresso in acido oleico;

2°) contengano più del 2 per cento di umidità;

3°) presentino tracce di catalizzatore precipitabili con i metodi ponderali dell'analisi chimica;

4°) contengano idrocarburi di origine minerale;

5°) contengano materie coloranti di qualsiasi specie».

L'onorevole Pignatelli ha presentato i seguenti emendamenti:

«*Nel primo comma sostituire le parole*: 1 per cento, *con le parole*: 2 per cento».

«*Nel primo comma, al n. 1°), sostituire le parole*: 84 per cento, *con le parole*: 82 per cento».

«*Sopprimere il n. 2°) del primo comma*».

PIGNATELLI. Ho proposto di aumentare al 2 per cento il massimo consentito di acidità oleica contenuto nella margarina, perché, non tutti i venditori di margarina essendo provvisti di frigorifero per la sua conservazione, l'uno per cento di acidità è facilmente superabile. D'altra parte, se per l'olio si consente il 3 per cento di acidità, mi sembra logico che si possa consentire il due per cento per la margarina. Questa è la sola ragione che mi ha indotto a proporre l'emendamento.

Ho poi proposto che il contenuto di materie grasse sia ridotto all'82 per cento, per portarlo alla stessa proporzione del burro. Perché richiedere dalla margarina un contenuto di materie grasse che non sia inferiore all'84 per cento, quando per il burro, che pure costa di più, è sufficiente l'82 per cento?

E questo è il motivo del secondo emendamento che ho proposto.

La proposta di sopprimere la norma che vieta di adoperare nella fabbricazione della margarina grassi derivanti dal latte, infine, non è che un'ovvia conseguenza delle considerazioni da me fatte a proposito del miglioramento del prodotto.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal proponente se, nel caso che fossero approvati gli emendamenti, la margarina subirebbe mutamenti dal punto di vista nutritivo e igienico. Perché, altrimenti, non vedrei il motivo per cui, nel testo del disegno di legge, sono state stabilite quelle proporzioni e imposti quei divieti.

PIGNATELLI. La qualità della margarina non sarebbe danneggiata nel caso che gli emendamenti fossero accolti.

INVERNIZZI GAETANO. Non riesco a vedere i motivi che hanno spinto il collega, onorevole Pignatelli, a proporre gli emendamenti che ci ha sottoposti. Egli, infatti, cade in una evidentissima contraddizione con le sue precedenti proposte. Mentre prima si preoccupa di migliorare la qualità della margarina mediante una miscela col burro a vantaggio del consumatore, ora tutela gli interessi del produttore e rivenditore e trova che il grado di acidità richiesto per la margarina è sproporzionato rispetto a quello richiesto per l'olio, adducendo il motivo che non tutti i venditori di margarina posseggono un frigorifero, quando ormai tali apparecchi si trovano anche nelle più piccole osterie. Per quanto riguarda i grassi derivanti dal latte, la proibizione ha proprio lo scopo di impedire qualsiasi tentativo di adulterazione.

Sono, pertanto, contrario agli emendamenti proposti.

FERRARIO, *Relatore*. L'onorevole Invernizzi ha già fatto rilevare la contraddizione esistente fra le ultime proposte dell'onorevole Pignatelli e le precedenti. La tesi dell'onorevole Pignatelli è quella di avvantaggiare il consumatore; le sue proposte attuali si rife-

riscono, invece, ad innovazioni i cui effetti ricadono a danno esclusivo del consumatore.

Egli propone, infatti, di elevare dall'1 al 2 per cento il grado di acidità tollerato per la margarina, adducendo che per l'olio la tolleranza arriva al 3 per cento. Ma egli non tiene conto che, mentre per la margarina il grado di acidità dipende dalla fabbricazione, nell'olio l'acidità è quella naturale.

Propone, poi, di ridurre all'82 per cento il minimo di materie grasse che debbono essere contenute nella margarina, e cita il caso del burro. Ma se le fabbriche bene attrezzate possono dare della margarina con l'84 per cento di materie grasse, non vedo perché si dovrebbe ridurre tale proporzione. L'onorevole Pignatelli, se crede, proponga pure un provvedimento che elevi anche per il burro il quantitativo minimo di materie grasse che deve contenere.

Ha proposto infine un emendamento soppressivo del numero 2°) del primo comma, che io non esito a definire per lo meno pericoloso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento:

« *Sostituire nel primo comma la parola:* 1 per cento, *con le parole:* 2 per cento ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento:

« *Sostituire, al numero 1°) le parole:* 84 per cento, *con le parole:* 82 per cento ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del numero 2°) del primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo originario.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

«La margarina ed i grassi idrogenati alimentari, destinati al consumo interno, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Sono esclusi da tale obbligo i grassi idrogenati alimentari destinati alla produzione di margarina nella stessa fabbrica nella quale sono stati prodotti.

La margarina ed i grassi idrogenati che all'esame organolettico si presentino rancidi, ammuffiti o in qualsiasi modo alterati non possono essere venduti o comunque essere posti in commercio per uso alimentare.

È vietato importare margarina e grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti prescritti dal presente e dal precedente articolo ».

L'onorevole Pignatelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere alla fine del primo comma le parole:* nonché la margarina e i grassi idrogenati alimentari destinati all'industria dolciaria ».

PIGNATELLI. Ho proposto una serie di emendamenti al lume di una nota a stampa che mi è pervenuta e che conteneva alcune osservazioni sul disegno di legge che stiamo esaminando. Le osservazioni che mi son parse fondate le ho tradotte negli emendamenti che vi ho sottoposti. Il presente emendamento trae origine dalla considerazione che essendo l'olio di sesamo facilmente acidificabile, e spandendosi negli involucri dei biscotti, sarebbe consigliabile escludere, nel caso della destinazione ad industria dolciaria della margarina e dei grassi idrogenati, l'obbligo dell'addizionamento con rivelatori di olio di sesamo.

FERRARIO, *Relatore*. Simile emendamento toglierebbe, in pratica, ogni efficacia alla legge, in quanto darebbe adito ad evidenti evasioni. Come si potrebbe controllare con esattezza la effettiva destinazione di margarina originariamente destinata all'industria dolciaria? Chi potrebbe impedire all'industriale di vendere quella margarina ad altre persone?

La questione dei biscotti non esiste da oggi, in quanto la disposizione riguardante l'olio di sesamo vige dal 1925; quindi o i margarinieri hanno fatto finora il loro comodo, facendola franca, oppure hanno prodotto in base alle leggi e il reatto dell'olio di sesamo non ha dato eccessivo fastidio. Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 nel testo originario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Pignatelli.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo — commi secondo e terzo — nel testo originario.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 9:

« La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumo diretto debbono essere confezionati e posti in vendita in panetti originali ed interi del peso netto non superiore ad un chilogrammo, contenuti in rivestimenti chiusi con sigilli congegnati in modo che, in seguito alla apertura, siano resi inservibili.

Sull'involucro del panetto, in una delle facce maggiori debbono figurare, con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, le denominazioni « margarina » o « grasso idrogenato », la indicazione del peso netto del solido in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore, e del luogo di residenza o sede del medesimo.

Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe distanti fra loro non più di 4 millimetri, le diciture « margarina » o « grasso idrogenato » ripetute in sequenza senza soluzione di continuità. Tali diciture potranno essere omesse quando gli involucri siano costituiti da carta di alluminio o carta stagnola oppure da altro materiale opaco che non sia carta ».

DE VITA. Per una maggior garanzia del consumatore, propongo la soppressione dell'ultimo periodo di questo articolo. È vero che tale periodo si riferisce alle prescrizioni contenute in tutto l'ultimo comma, ma io non vedo la ragione per escludere la loro osservanza, quando l'involucro sia costituito da carta di alluminio o carta stagnola, oppure altro materiale che non sia, però, carta.

Se non vi sono particolari ragioni per il mantenimento, sono sicuro che la soppressione del periodo andrebbe a vantaggio della chiarezza ed a maggior difesa del consumatore. Tutte le facce dell'involucro, qualunque esso sia, debbono portare la dicitura: « margarina »; diversamente, le confusioni sono più che possibili.

FERRARIO, *Relatore*. Vorrei pregare il collega De Vita di ritirare l'emendamento, altrimenti verrebbe ad eliminare proprio il meglio. Il caso contemplato si riferisce alle altre facce, perché la faccetta principale deve portare impressa la dicitura « margarina » o quella « grassi idrogenati ». Ora, siccome si ammette la possibilità di un tipo d'involucro diverso da quello di prescrizione, il consumatore ha cento cautele, perché sa che il burro in stagnola o in carta di alluminio non si può vendere. Ecco perché è stata ammessa questa possibilità, per facilitare l'impiego da parte dei margarinieri di confezioni più accurate che meglio assicurano la buona conservazione del prodotto.

Però, è sempre precisato che si tratta di margarina! Ad ogni modo ritengo che rimandare di tre o quattro mesi l'approvazione di una tale legge per una semplice formalità, non sia opportuno.

PRESIDENTE. Mi sembra che ci siano già le garanzie sufficienti per il consumatore. Dato il tipo speciale della confezione, la legge consente che la stampigliatura avvenga su una sola faccia dell'involucro, purché questa sia la faccia maggiore.

DE VITA. Io resto del parere che bisogna, almeno, modificare il secondo comma, oppure sopprimere l'ultimo periodo del terzo comma.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che per la stampigliatura della carta è indifferente che essa avvenga su un solo lato o su tutti, ma per la stagnola diventa un problema tecnico non risolvibile, a meno che non si obblighi il produttore a porre un'etichetta sulla stagnola: ma mi pare che non sia vantaggioso.

FERRARIO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, anche per la considerazione che l'accoglimento comporterebbe il rinvio del disegno di legge al Senato, ritardando la entrata in vigore del provvedimento, mentre esso è richiesto proprio dalla agricoltura che il collega onorevole De Vita vuol tutelare.

GIOLITTI. L'argomento riguardante il rinvio al Senato non può essere valido; noi dobbiamo, invece, considerare soltanto la validità dell'emendamento. E, a mio avviso, l'emendamento è molto logico. In base all'articolo 9, nelle confezioni con materiale diverso della carta, la dicitura « margarina » deve apparire su una sola faccia: è logico, allora, che un produttore sulle altre facce può mettere un nome qualsiasi che possa generare confusione, nome col quale egli può indicare il suo prodotto.

FERRARIO, *Relatore*. Non è possibile, perché si può chiamare solo margarina.

GIOLITTI. Ma le forme di presentazione sono tante! Quindi sulle altre facce il produttore può mettere una iscrizione qualsiasi.

PRESIDENTE. Come ha già detto il relatore, non si può. La dicitura può essere solo quella di « margarina ».

STUANI. L'argomentazione sollevata dai colleghi De Vita e Giolitti non è infondata. Bisognerebbe indicare chiaramente che oltre la dicitura di margarina non ne possono ap-

parire altre sulle rimanenti faccie, altrimenti il produttore, dopo aver fatto stampigliare la parola « margarina » su una delle due faccie maggiori, sulle altre può scrivere ciò che vuole.

FERRARIO, *Relatore*. L'articolo 10 chiarisce ogni dubbio. In ogni caso, tengo a precisare che la mia osservazione relativa alla avvenuta approvazione del disegno di legge da parte del Senato, non voleva costituire una pregiudiziale: ho voluto soltanto rilevare che, per una semplice questione di forma di nessuna importanza, non ritenevo opportuno di rinviare l'approvazione del provvedimento di alcuni mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, l'articolo 9, nel testo ministeriale, fino alle parole: « senza soluzione di continuità ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 9, proposto dall'onorevole De Vita.

(*È approvato*).

Il terzo comma dell'articolo 9 resta, pertanto, così modificato:

« Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe distanti fra loro non più di 4 millimetri, le diciture « margarina » o « grasso idrogenato » ripetute in sequenza senza soluzione di continuità ».

Passiamo all'articolo 10:

« Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo precedente, sull'involucro dei panetti può figurare un marchio.

Le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia applicate sul prodotto, sulle etichette, sugli involucri o sul materiale pubblicitario non debbono fare riferimento, neppure indiretto, al latte ed ai suoi derivati.

Tutte le indicazioni diverse dalla denominazione « margarina » o « grasso idrogenato », anche se incluse nel marchio, debbono essere di dimensioni inferiori e meno appariscenti di tale denominazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzature di peso maggiore a un chilogrammo.

La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati né addizionati con sostanze aromatizzanti.

Gli imballaggi dei detti prodotti debbono, per materiale o confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Sugli imballaggi stessi debbono figurare le denominazioni « margarina » o « grasso idrogenato » secondo le norme prescritte dall'articolo 9, secondo comma, e dall'articolo 10, nonché la indicazione « per usi industriali alimentari e dolciari ».

FARALLI. Anziché « di peso maggiore ad un chilogrammo », nel primo comma dell'articolo, non sarebbe più corretto dire: « di peso non inferiore ad un chilogramma »?

PRESIDENTE. La dizione è giustificata dal fatto che le pezzature per uso alimentare possono giungere fino ad un chilogrammo; quelle destinate all'industria debbono essere, invece, superiori al chilogrammo.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12:

« Quando sia richiesto da necessità dell'esportazione, è consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati alla esportazione, aventi denominazione e requisiti di composizione e confezione diversi da quelli prescritti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio o degli organi da esso delegati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di chimica agraria e dai laboratori di chimica agraria dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalla stazione sperimentale degli olî e dei grassi, dagli istituti di industria agraria delle Facoltà di agraria.

La revisione delle analisi è eseguita nel laboratorio chimico dell'Istituto superiore di

sanità. Il relativo deposito cauzionale è fissato in lire 5.000».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

«Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'articolo 1, ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'articolo 3, comma secondo, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative.

I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

«Chiunque produce a scopo di commercio margarina o grassi idrogenati alimentari non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa di quella prescritta agli articoli 6, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16:

«Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, vende o cede a qualsiasi titolo per il consumo interno la margarina o i grassi idrogenati alimentari non corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, 10, commi secondo e terzo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa da quella prescritta agli articoli 6, 9 e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Alle pene previste nel primo comma del presente articolo soggiace altresì chiunque importi margarina o grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8».

DE VITA. Propongo di aumentare l'ammenda, portando il minimo e il massimo di essa, rispettivamente, a centomila lire e a due milioni di lire. Quest'aumento che ho proposto è giustificato dal fatto che la frode prevista in quest'articolo è molto più grave delle altre, in quanto chi la commette approfitta di un'autorizzazione che gli è stata concessa per fabbricare margarina di tipo diverso.

PAGANELLI. Il concetto dell'onorevole De Vita non è errato; però, è da notare che il magistrato, nei casi più gravi, può anche applicare le due pene congiuntamente, per cui mi pare che ci sia già la possibilità di graduare i varî casi d'infrazione.

PRESIDENTE. Anche perché la pena, quando è troppo forte, non si applica più.

FERRARIO, *Relatore*. Il problema che pone l'onorevole De Vita me lo son già posto anch'io. Per tranquillizzarmi, mi son rivolto al Ministero della giustizia, per conoscere quale accoglimento avrebbe avuto una simile proposta. La risposta è stata nettamente negativa, perché, si dice che, a torto o a ragione, più la pena è grave e meno la si applica.

Per questo motivo non ho fatto alcuna proposta di emendamento in proposito.

DE VITA. Rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17:

«Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sa non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a

tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000. Nei casi più gravi le due pene si applicano congiuntamente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna per alcuni dei reati previsti dalla presente legge, può disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi ».

DE VITA. Mi sembra illogico, dal punto di vista del diritto penale, usare nel testo di una legge una dizione quale quella con cui si dà al giudice la facoltà di disporre la pubblicazione della sentenza per « alcuni » dei reati previsti dalla legge! Nella legge noi dobbiamo indicare quali sono i reati che richiedono la pubblicazione della sentenza.

PAGANELLI. Condivido l'opinione del collega De Vita. Se approvassimo la legge nel testo che abbiamo davanti, son sicuro che non faremmo una cosa grata a quegli avvocati ed a quei magistrati che debbono applicarla. Io posso anche comprendere che al magistrato venga data la discrezionalità per quanto attiene alla pubblicazione, ma ciò che è colossale è che la legge dica « nel pronunciare la condanna per alcuni reati ». La legge deve dare l'indicazione al magistrato! E qui, oltre tutto, non si fa neppure riferimento a reati di maggiore gravità. Sono dell'avviso che l'articolo deve essere modificato non solo sopprimendo la parola « alcuni », ma anche sostituendo le parole « può disporre » con la parola « dispone ».

MENOTTI. Non mi pare che i colleghi De Vita e Paganelli siano nel giusto, perché l'articolo parla di « reati previsti dalla presente legge », reati che sono ben definiti e le cui pene, anche riguardo alla pubblicazione, sono certo commisurate alla gravità dei fatti. Anche nell'articolo 15, in sostanza, è così. In quello si lascia al giudice la facoltà di applicare le due pene congiuntamente; qui si lascia al giudice la discrezionalità nel far pubblicare o meno la sentenza. Così come, in genere, il giudice vaglia nella sua discrezionalità le circostanze attenuanti.

Dissento, poi, dall'impostazione che è stata data al concetto di discrezionalità, in quanto l'articolo, così come è attualmente concepito, non lascia il giudice arbitro assoluto dell'applicazione della legge, ma soltanto affida al suo criterio la valutazione dei casi in cui è opportuno procedere alla pubblicazione della sentenza. In ogni caso, sono contrario a stabilire che ogni sentenza debba essere pubblicata: il giudice deve essere libero di disporne o meno la pubblicazione.

FERRARIO, *Relatore*. A me sembra che l'emendamento aggravi di molto la pena.

DE VITA. Io non intendo proporre un aggravamento di pena. Soltanto, ritengo errata la formulazione dell'articolo che mette in una situazione di disagio lo stesso giudice che deve applicarlo, in quanto egli deve avere il compito di stabilire per quali reati dev'essere pubblicata la sentenza. E i magistrati possono avere idee diverse in proposito.

Sono, quindi, più che mai convinto che la parola « alcuni » deve essere soppressa, specificando, eventualmente, i reati per i quali la sentenza dev'essere pubblicata.

LARUSSA. L'articolo 18 è basato unicamente sul potere discrezionale del giudice. Se noi rendiamo obbligatoria la pubblicazione della sentenza, mentre limitiamo il potere discrezionale del magistrato, aggraviamo la pena: pena che già è grave, in quanto, nell'articolo precedente è detto che, nei casi di maggior gravità, le due pene — la pecuniaria e la corporale — possono essere applicate congiuntamente. Sono però del parere del collega Menotti, per quanto riguarda la soppressione della parola « alcuni ». Beninteso, si deve sempre lasciare la facoltà discrezionale, nel senso che non si deve sostituire il « può » col « deve » come da qualcuno è stato proposto.

DE VITA. Sono d'accordo, e propongo il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: alcuni dei, *con la parola*: i »

SEMERARO GABRIELE. Se modifichiamo questo articolo, dobbiamo modificare anche gli altri, essendo l'articolazione della legge tutta coordinata. Le varie frodi sono previste distintamente, e così le varie pene. La facoltà discrezionale deve essere lasciata intera in questo caso, per non mettere a disagio il giudice. Come volete che sia condannato un industriale il quale riesce a dimostrare che ha venduto come margarina un proprio prodotto composto di margarina e burro? La formulazione dell'articolo non è

stata fatta a casaccio e perciò il testo deve rimanere quale esso è, altrimenti danneggiamo la legge nella sua organicità.

PAGANELLI. Il coordinamento dei varî articoli non viene scardinato con la semplice sostituzione della parola « i » alle parole « alcuni dei », perché la facoltà discrezionale del giudice rimane invariata.

FERRARIO, *Relatore*. Osservo che se è stata adottata la dizione « alcuni », ciò vuol dire che si vuol togliere al giudice la facoltà di applicare la pubblicazione della sentenza nei riguardi di tutti i reati, limitandola soltanto ai reati più gravi.

LOMBARDI RUGGERO. Ma « alcuni » non significa « gravi ! ».

FERRARIO, *Relatore*. D'accordo, nel significato generale. Ma siccome è logico che l'aggravamento si dà per i reati più gravi, ne viene logicamente di conseguenza che qui « alcuni » sta proprio per « gravi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento proposto dall'onorevole De Vita:

« *Sostituire le parole:* alcuni dei, *con la parola:* i ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 che risulta così modificato:

« Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, può disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commerciò, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi ».

(*È approvato*).

Passiamo ai rimanenti articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 19.

Con decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri della agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle finanze e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 20.

Sono abrogati gli articoli 28, 29 e 30 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; la legge 19 maggio 1930, n. 777, che ha sostituito il predetto articolo 29; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765, per la parte che riguarda i succedanei del burro; il regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 971, recante limitazioni all'impiego della margarina per usi alimentari; il regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1608' convertito nella legge 23 dicembre 1937, numero 2639, che modifica il precedente, e tutte le altre leggi che regolano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari e che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio, nonché le disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e concernenti i prodotti alimentari.

(*È approvato*).

ART. 21.

Le imprese che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini o che gestiscono depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti debbono, nel termine di giorni trenta dalla data suddetta, presentare domanda per ottenere la licenza con le modalità di cui all'articolo 2. Decorso tale termine senza che la presentazione abbia avuto luogo, si applicano, nel caso che le attività suddette siano continuate, le pene previste nell'articolo 14, comma primo.

(*È approvato*).

ART. 22.

È consentita, sino al termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, la produzione e la manipolazione della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti fissati dalla presente legge.

La vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge è consentita sino al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni a favore dell'Ente autonomo «Fiera delle attività economiche siciliane di Messina». (2059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore dell'ente autonomo « Fiera delle attività economiche siciliane di Messina », per il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Volpe, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VOLPE, *Relatore*. Il provvedimento è così evidente nella sua equità, che mi consente di spendere pochissime parole. Mi richiamo, pertanto, alla relazione che accompagna il provvedimento stesso, nella quale è posto in rilievo il contributo che l'Ente autonomo, di cui si tratta nel disegno di legge, dà, sia alla economia locale che a quella nazionale. In considerazione delle distruzioni apportate dalla guerra, che richiedono nuove costruzioni, pur essendo il contributo, che il provvedimento predispone, piuttosto esiguo, sono favorevole al disegno di legge e ne raccomando ai colleghi l'approvazione urgente ed integrale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concesso a favore dell'Ente autonomo « Fiera delle attività economiche siciliane », con sede in Messina, un contributo straordinario di lire dieci milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Deputati BARTOLE e FASCETTI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, numero 910 ». (2050):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati ». (2010):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore dell'ente autonomo « Fiera delle attività economiche siciliane di Messina ». (2059):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bottai, Cagnasso, Chieffi, Dami, De' Cocci, De Vita, Fascetti, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Giolitti, Grilli, Larussa, Lettieri, Lombardi Ruggero, Manuel Gismondi, Menotti, Moro Gerolamo Lino, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Rapelli, Quarello, Saija, Semeraro Gabriele, Stuani e Volpe.

Sono in congedo:

Lombardini e Lombardo Ivan Matteo.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI